Pubblicato il 11/09/2019

Sent. n. 540/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2019, proposto da
[omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Melina Consuelo Sangiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Calabria in persona del Presidente *pro tempore* non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia
della comunicazione di inammissibilità dell'istanza di richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 commi 4 e 5 e dell'art. 181 commi 1- ter e 1- quater del D.Lgs 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", emessa dal Dipartimento Ambiente e Territorio settore 6- notificata al ricorrente in data 10 maggio 2019 prot. n. 136529/SIAR del 3.04.2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2019 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso notificato in data 8 luglio 2019, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Dipartimento Ambiente e territorio della Regione Calabria ha dichiarato inammissibile la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 42/2004 del sottotetto realizzato sul lastrico solare del fabbricato di sua proprietà sito nel Comune di Villa San Giovanni.
2. Premette il signor [omissis]:
- di aver realizzato il suddetto sottotetto tra il 2011 ed il 2012 al fine di utilizzarlo esclusivamente come vano tecnico a servizio degli appartamenti sottostanti, uno dei quali adibito a B&B;
- che l'opera abusiva così realizzata è stata oggetto dell'ingiunzione di demolizione prot. n. [omissis] del Comune di Villa San Giovanni a seguito della quale il ricorrente precisa di aver presentato richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 380/2001;
- che in data 18 luglio 2018 il Responsabile del Settore Tecnico urbanistico del Comune di Villa San Giovanni ha provveduto a trasmettere alla Regione Calabria la pratica per l'accertamento della compatibilità ambientalistica ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del D.lgs. n. 42/2004;

- che, infine, con nota del 3 aprile 2019, oggetto dell'odierna impugnativa, la Regione Calabria ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ritenendo insussistenti i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
3. Ha rilevato, in particolare, l'Autorità competente che l'opera in questione:
- ha comportato la realizzazione di un volume utile pari a mc 172;
- non rientra nelle ipotesi di cui alla legge n. 308/2004 in quanto la presentazione dell'istanza in sanatoria è successiva al 31 gennaio 2005.
4. Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente lamentandone la illegittimità sotto i profili della violazione dell'art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004 e del difetto di motivazione.
Osserva il signor [omissis] che l'opera abusiva oggetto della domanda di sanatoria, completamente priva di una propria autonomia funzionale, è destinata esclusivamente a vano tecnico a servizio degli appartamenti sottostanti nonché del B&B ubicato al terzo piano dello stesso fabbricato.
Le dimensioni del volume tecnico, pari a mc 172, sarebbero peraltro strettamente e funzionalmente correlate alle dimensioni degli appartamenti al cui servizio è posto.
Lamenta, inoltre, il ricorrente che il provvedimento impugnato risulterebbe carente di una congrua motivazione. La Regione, invero, si sarebbe limitata a descrivere le dimensioni delle opere realizzate senza nulla rilevare in ordine alle ragioni tecniche che determinerebbero l'incompatibilità paesaggistica.
5. La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.
6. All'udienza in camera di consiglio del 4 settembre 2019, previo avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio ai sensi dell'art.60 c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
L'art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante la disciplina delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle prescrizioni poste a tutela dei beni paesaggistici, contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali, *"fatto salvo quanto previsto al comma 4".*
Il rigore del precetto è ridimensionato soltanto da poche eccezioni tassative, tutte relative ad interventi privi di impatto sull'assetto del bene vincolato, tra le quali non rientra la realizzazione di un volume tecnico.
Il comma 4 sopra richiamato prevede, invero, che sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica:
- gli interventi realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- l'impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall'autorizzazione paesaggistica;
- i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della disciplina edilizia.
Secondo l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume e, per altro verso, l'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura e pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico (da ultimo, Cons. Stato VI sez. 19/09/2018 n. 5463).
Nel caso in esame non è contestato che il [omissis] abbia realizzato, sul lastrico solare del fabbricato di sua proprietà, un volume tecnico delle dimensioni di mc 172 che, alla luce di quanto rilevato, non rientra in alcuna delle eccezioni previste dal sopra richiamato articolo 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e non è, pertanto, suscettibile di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica.
8. In ragione di quanto sinteticamente esposto il ricorso è infondato e deve essere rigettato nulla dovendosi disporre sulle spese della lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Ente intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore
Antonino Scianna, Referendario

L'ESTENSORE
Agata Gabriella Caudullo

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO